

**Lettera Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n° P2739/4118 sott. 20
20 dicembre 1996**

OGGETTO: Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n° 261 - Articolo 7- Precisazioni. -

L'articolo 7 del Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n° 261, recante norme regolamentari sul servizio di vigilanza antincendi da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento, stabilisce che: "prima dell'inizio dello spettacolo i Vigili del Fuoco di servizio ispezionano il locale e controllano l'efficienza degli impianti e dei mezzi di protezione antincendio, nonché la funzionalità delle vie di esodo.

Laddove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni all'uopo destinata, senza ricorrere alla necessità di realizzare settori e percorsi di esodo all'interno dell'area medesima.

Il suddetto parametro di affollamento, che riserva ad ogni spettatore uno spazio di 0,50 mq, consente al pubblico la possibilità di sedersi a terra, di muoversi per utilizzare i servizi dell'impianto e di evacuare l'area con velocità di deflusso accettabile.

La capienza del pubblico nella predetta area dovrà essere in ogni caso verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso (50 persone per modulo) prevista per gli impianti sportivi al chiuso dal D.M. 18 marzo 1996, nonché della disponibilità dei necessari servizi igienici.